COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino SINDACO

ORDINANZA N. 22 DEL 31/05/2018

OGGETTO: Balneazione D.Lgs 116/08 e D.M. 30/03/2010- REVOCA ORDINANZA n. 20 del 26.5.2018 - acqua di balneazione "IT011041013031 -Limite sud Foce Fiume Metauro"

IL VICESINDACO

- VISTA la Direttiva Comunitaria 2006/7/CE concernente "la gestione della qualità delle acque di balneazione" e che abroga la direttiva 76/160/CEE"
- VISTO il Decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 116, emanato in attuazione alla direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione ed in particolare:
 - l'art. 2 comma 1° lettera d che definisce l'inquinamento di breve durata: la contaminazione microbiologica di cui all'allegato I, colonna A, le cui cause sono chiaramente identificabili, che si presume normalmente non influisca sulla qualità delle acque di balneazione per più di 72 ore circa dal momento della prima incidenza sulla qualità delle acque di balneazione e per cui l'autorità competente ha stabilito procedure per prevedere e affrontare tali episodi come indicato nell'allegato II;..."
 - l'art. 5 che dispone, "1. Sono di competenza comunale:......omissis...... b) la delimitazione delle zone vietate alla balneazione qualora nel corso della stagione balneare si verifichi o una situazione inaspettata che ha, o potrebbe verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualita' delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti;.......omissis...........d) l'apposizione, nelle zone interessate, in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, di segnaletica che indichi i divieti di balneazione di cui al comma 1, lettere c), e), ed f) dell'articolo 15;
 - l'art. 15 "Informazione al pubblico" che dispone al comma 1°: I comuni assicurano che le seguenti informazioni siano divulgate e messe a disposizione con tempestività durante la stagione balneare in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione:......c) nel caso di acque di balneazione identificata a rischio di inquinamento di breve durata: 1) avviso di acqua di balneazione a rischio di inquinamento di breve durata; 2) indicazione del numero di giorni nei quali la balneazione e' stata vietata durante la stagione balneare precedente a causa dell'inquinamento di cui al n. 1); 3) avviso tempestivo di inquinamento, previsto o presente, con divieto temporaneo di balneazione;... e) laddove la balneazione e' vietata, avviso che ne informi il pubblico, precisandone le ragioni....."
- VISTO il D.M. 30 marzo 2010 "Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione".
- VISTO il Decreto n. 204 del 26 ottobre 2010 con il quale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 30 maggio 2008 n. 116, la Regione Marche ha provveduto all'individuazione delle acque di balneazione per l'intero territorio regionale, definendo all'allegato 3 le coordinate geografiche inizio fine tratto costiero e del centroide dell'area, coordinate latitudine-longitudine decimali alla quarta cifra, proiezione WGS84
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 356/2015 con la quale oltre a disciplinare la stagione balneare 2015 veniva istituita nel Comune di Fano una nuova Acqua di Balneazione IT011041013032 Arzilla Via Della Baia e disposta la modifica del codice di n. 7 acque che dal Comune di Fano sono passate, in virtù della L.R. 23 giugno 2014 n. 15 al Comune di Mondolfo;
- VISTA l'ordinanza n 14 del 27.04.2018 con la quale questa Amministrazione, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs 116/2008, D.M. 30/03/2010 e DGR 373 del 10.04.2017 ha individuato per la stagione balneare 2018 1 maggio 30 settembre le acque non adibite alla balneazione;
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 454 del 09.04.2018 avente per oggetto: "Acque di balneazione, inizio stagione balneare 2018; adempimenti relativi all'applicazione del D.Lvo 116 e del D.M 30 marzo 2010 e adozione del programma di sorveglianza algale" con la quale oltre a confermare

- che la stagione balneare "inizia il 1 maggio 2018 e termina il 30 settembre 2018" viene individuato l'elenco delle acque di balneazione relative alla stagione balneare 2018 (allegato A), la loro classificazione ai sensi dell'art.8 dell'allegato II al D.Lgs 116/08, nonché l'elenco (allegato C punto 3) delle acque che nella stagione balneare 2016 hanno presentato chiusure temporanee sia per "inquinamento di breve durata" sia per tempi prolungati
- VISTA l'ordinanza n° 24 del 23.06.2017 "Disciplina del divieto temporaneo di balneazione e successiva revoca nei tratti di mare a rischio di "inquinamento di breve durata" antistanti la costa del territorio comunale, interessati dalla presenza di scolmatori di Piena a servizio della pubblica fognatura comunale nonché dalla foce del Rio Crinaccio e del Torrente Arzilla" con la quale si è provveduto ad adottare un contegno amministrativo ispirato a criteri di cautela, prudenza e tempestività che organicamente incide in modo più efficace sulla tutela della salute pubblica disciplinando ex anteil divieto temporaneo di balneazione nei tratti di mare antistanti la costa del territorio comunale interessati da apporti potenzialmente inquinanti diretti o indiretti, OGNI QUALVOLTA SI ATTIVINO GLI SCOLMATORI DI PIENA A SERVIZIO DELLA PUBBLICA FOGNATURA con la conseguente immissione in mare e/o nel corso d'acqua superficiale ad esso afferente, di acque reflue urbane non depurate, riducendo con ciò i necessari tempi propri delle ordinanze singolarmente considerate ed emanate;
- Vista l'ordinanza n. 20 del 26.5.2018 con la quale veniva disposto il divieto temporaneo di balneazione nel tratto di mare antistante la costa del territorio comunale, come di seguito denominato: acqua di balneazione IT011041013031 "Limite sud Foce Fiume Metauro"

contrassegnati dalle seguenti coordinate latitudine-longitudine decimali alla quarta cifra, proiezione WGS84:

43.8286; 13.0571 43.8225; 13.0659 **IT011041013031** "Limite sud Foce Fiume Metauro"

- VISTA la nota ARPAM agli atti con PG 39019 del 30.05.2018 con la quale si segnala "per i provvedimenti e l'informazione al pubblico, che i risultati delle analisi microbiologiche effettuate nella BW limite sud foce fiume Metauro" IT011041013031 sono conformi ai valori limite riportati nell'Allegato A al Decreto 30 Marzo 2010.
- VISTA la Circolare del Ministero della Sanità n. 27 del 25/07/38;
- VISTO il T.U. Delle Leggi Sanitarie n. 1265 del 27/07/34;
- VISTO l'art. 32 della L. 833 del 23.12.78;
- VISTA la Legge n° 241/1990;
- VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000 n° 267;
- VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

Con decorrenza immediata, la REVOCA DELL'ORDINANZA 20 DEL 26.05.2018 con la quale veniva stabilito il divieto temporaneo di balneazione nel tratto di mare antistante la costa del territorio comunale, come di seguito denominato:

acqua di balneazione IT011041013031 - "Limite sud Foce Fiume Metauro"

– contrassegnati dalle seguenti coordinate latitudine-longitudine decimali alla quarta cifra, proiezione WGS84 :

43.8286; 13.0571 43.8225; 13.0659 **IT01104101303** "Limite sud Foce Fiume Metauro"

DISPONE

1. La rimozione, da parte dell'U.O.C. Mobilità del Comune di Fano dei cartelli indicanti "divieto temporaneo di balneazione ordinanza n. 20 del 26.05.2018" posizionati in prossimità dell'acqua di balneazione IT011041013031.

La notifica attraverso la PEC al titolate le Camping Fano campingfano@pec.it

che il Comando Polizia Municipale di Fano e il Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ASUR n. 3 vigilino sul rispetto della presente ordinanza;

Gli atti istruttori citati nel presente provvedimento sono depositati presso il Settore I –Risorse Umane e Tecnologiche, U.O. Ambiente Via Vitruvio 7 Fano -ufficio competente per il procedimento amministrativo in questione-, ove con le modalità di legge è possibile prenderne visione ed estrarne copia nei giorni e negli orari di ricevimento: MERCOLEDI' e VENERDI' 08,30 – 13,30 MARTEDI' 15,30 – 17,30

Di rappresentare che il presente provvedimento potrà essere impugnato al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione dello stesso stesso (art. 29 D.Lgs 104/2010), ovvero mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dal medesimo termine (art. 9, comma 2° del D.P.R. 1199/1971).

La seguente ordinanza viene trasmessa per quanto di competenza a Ministero della Sanità, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, Regione Marche, ARPAM, ASUR 3, Capitaneria di Porto di Fano, Polizia Municipale di Fano, Carabinieri Fano, Polizia di Stato, Ufficio Segnaletica, Ufficio informazioni del Comune di Fano,

Il documento è stato firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di legge

Il Vicesindaco Stefano Marchegiani